



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO  
Servizio AMBIENTE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Determinazione n. 85 / 2026 del 16/03/2026**

**OGGETTO: LUNGOLAGO MARCONI - Servizio di riqualificazione pavimentazione con tecnologie di lavaggio idrodinamico, Determinazione a contrarre e affidamento diretto tramite Portale Appalti Verbania, ditta G. Fumagalli La Varesina Spurghi sas, Importo € 4.200,00, oltre Iva 22%, totale € 5.124,00. CIG BAD9B03A37.**

## Il Dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», di seguito denominato d.lgs 36/2023;

Visto altresì lo statuto del Comune di Arona, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 68 del 30.12.2024 prot. n. 58623/2024, assunto dal Sindaco, con il quale sono state attribuite all'Ing. Silvana Paganelli Azza le funzioni di Dirigente del Settore II "Servizi per il Territorio" del Comune di Arona con contratto di lavoro a tempo determinato e sino al 10.05.2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 26.06.2003 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all'art. 31 che assegna la competenza al Dirigente per l'assunzione di determinazioni;

Richiamato l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: *"Il Principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea"*;

Rilevato che occorre provvedere alla pulizia della passeggiata bassa di Lungolago Marconi, mediante tecnologie di lavaggio idrodinamico;

Dato atto:

- che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n. 36/2023;
- non sussiste interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48 comma 2, del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che:

-trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della prestazione in oggetto;

-l'art. 50, comma 1, let. b) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

-l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

-il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 è l'Arch. Stefania Rita Quartieri;

-ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente data l'esiguità della fornitura;

Dato atto che dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l'obbligo di digitalizzazione degli appalti pubblici previsto dall'art. 19 e ss. Del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il Comune di Arona con delibera di Consiglio Comunale n. 20/2022 ha approvato il rinnovo all'adesione alla Centrale Unica di Committenza "Centrale Acquisti" ente capofila Verbania fino all'anno 2026;

Atteso che gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 possono essere espletati direttamente dal Comune di Arona;

Considerato che:

- il Comune di Arona non è in possesso di un sistema autonomo di negoziazione telematico;
- che invece la Centrale Unica di Committenza "Centrale Acquisti" ente capofila Verbania è dotata di propria piattaforma telematica di negoziazione;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023;

Dato atto:

- che trattandosi di un affidamento inferiore a € 5.000 si deroga dal principio di rotazione ai sensi del comma 6° art. 49 del D.lgs 36/2023;

-che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP non trattandosi di spesa di investimento;

-che, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

-che il RUP a mezzo dell'ufficio tecnico ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Dlgs n.36/2023;

- che ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n.36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e/o alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la cauzione definitiva;

- per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto si da atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

-la stipulazione del contratto avverrà stipulato mediante lettera commerciale;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Dato atto che è stato richiesto preventivo di spesa all'operatore economico G. Fumagalli – La Varesina Spurghi sas di Thomas Clerici e C.;

Visto il preventivo pervenuto in data 12.03.2026 – prot. 12758 della ditta G. FUMAGALLI - LA VARESINA SPURGHI SAS DI THOMAS CLERICI E C., C.F./P.Iva 02422700134, per Servizio di riqualificazione di Lungolago Marconi – Passeggiata bassa mediante tecnologie di lavaggio idrodinamico, che prevede un importo complessivo di € 4.200,00, oltre Iva;

Dato atto che è stata attivata una procedura di affidamento diretto Gara n. G07546 sul Portale Appalti Verbania in data 16.03.2026 rivolta all'operatore economico G. Fumagalli – La Varesina Spurghi sas di Thomas Clerici e C.;

Dato atto che occorre procedere al relativo impegno di spesa;

Visto il DURC on line dell'o.e. G. FUMAGALLI - LA VARESINA SPURGHI SAS DI THOMAS CLERICI E C., prot. INAIL\_52787024 con scadenza 10.06.2026 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti il DUP 2026-2028, nelle risultanze aggiornate alla data odierna, e il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvati dal Consiglio Comunale, rispettivamente con atti n. 5/2026 e n. 6/2026, esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione n. 1 del 13.01.2026, assunta dalla Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

### DETERMINA

1. di acquisire il servizio riqualificazione pavimentazione della passeggiata bassa di Lungolago Marconi, come nelle premesse descritto, mediante affidamento diretto tramite Portale Appalto Verbania, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico Impresa G. Fumagalli – La Varesina Spurghi sas di Thomas Clerici e C. - C.F./P.IVA 02422700134, alle condizioni di cui al preventivo acquisito, per le motivazioni indicate nella premessa del presente atto, che si intendono qui richiamate;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di pulizia della passeggiata bassa di Lungolago Marconi;
  - l'oggetto del contratto è il servizio in oggetto;
  - il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali;
  - le clausole contrattuali sono quelle previste dalle predette lettere e dal preventivo di offerta;
  - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati;
3. di impegnare l'importo di € 4.200,00, oltre Iva al 22%, totale € 5.124,00, a favore del predetto operatore economico, come risultante dal preventivo depositato in atti, con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2026 – 2028, esercizio 2026, secondo i seguenti riferimenti:

| <u>U</u> | Missione<br>Programma<br>Titolo<br><u>Macroaggregato</u> | Cap./Art. | Codice<br>Piano<br>Conti<br>Finanziario<br>(V livello)                                                    | Importo  | CIG        | Es.<br>Fin. |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
|          | 07.01.1.103                                              | 949/8     | U.1.03.02.09.012 -<br>Manutenzione ordinaria e<br>riparazioni di terreni e beni<br>materiali non prodotti | 5.124,00 | BAD9B03A37 | 2026        |

4. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
5. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Arona, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
6. Di dare infine atto che:
  - di dare atto che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 2026;
  - ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2026-2028 approvato con deliberazione n. 5/2026, assunta dal Consiglio Comunale, e successive modifiche e integrazioni;
  - l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis* del TUEL;

- ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a), punto 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Responsabile del procedimento: Arch. Stefania Rita Quartieri

Responsabile dell'istruttoria ed elaborazione dati: Arch. Stefania Rita Quartieri

**Il Dirigente**

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**Ing. Silvana Paganelli Azza**